

Delibera n. 211/2025

Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 16/2023. Approvazione delle “Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali e dei gestori dei servizi erogati nelle pertinenze di servizio delle reti autostradali. Misure afferenti al rimborso del pedaggio in presenza di limitazioni all’utilizzo dell’infrastruttura”.

L’Autorità, nella sua riunione del 2 dicembre 2025

VISTO

l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), e in particolare:

- il comma 2, lettera a), ai sensi della quale l’Autorità provvede «a *garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie (...) alle reti autostradali (...) nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti ad esclusione del settore dell’autotrasporto merci*»;
- il comma 2, lettera e), ai sensi della quale l’Autorità provvede «a *definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto e a dirimere le relative controversie; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi*»;
- il comma 3, lettera g), ai sensi della quale l’Autorità «*valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio sottoposto a regolazione, ai fini dell’esercizio delle sue competenze*»;
- il comma 3, lettera h), ai sensi della quale, tra l’altro, l’Autorità «*disciplina, con propri provvedimenti, le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori mediante procedure semplici e non onerose anche in forma telematica*»;

VISTO

il regolamento delegato (UE) n. 886/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per

quanto riguarda i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale;

VISTA la direttiva n. 2019/520/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione);

VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/670 della Commissione, del 2 febbraio 2022, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale;

VISTI il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*“Nuovo codice della strada”*) e il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (*“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”*);

VISTO il decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 153 (*“Attuazione della direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione”*);

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (*“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*), in particolare l'articolo 192;

VISTA la legge 16 dicembre 2024, n. 193 (*“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023”*);

VISTO il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105 (*“Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti”*), in particolare l'articolo 11;

VISTO il regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse, approvato con delibera n. 5/2014 del 16 gennaio 2014;

- VISTO** il regolamento di disciplina dell'Analisi di impatto della regolazione e della Verifica di impatto della regolazione, approvato con delibera dell'Autorità n. 54/2021 del 22 aprile 2021 (di seguito: Regolamento AIR-VIR);
- VISTA** la delibera n. 16/2023 del 27 gennaio 2023, recante *"Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali e dei gestori dei servizi erogati nelle pertinenze di servizio delle reti autostradali. Avvio del procedimento"*, con cui l'Autorità ha avviato un procedimento volto all'adozione di misure di regolazione per definire il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali e dei gestori dei servizi erogati nelle pertinenze di servizio delle reti autostradali, fissandone il termine per la conclusione al 31 luglio 2023;
- VISTA** la delibera n. 130/2023 del 27 luglio 2023, con la quale, nell'ambito del procedimento avviato con la citata delibera n. 16/2023, l'Autorità ha indetto una consultazione pubblica sul documento recante *"Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali e dei gestori dei servizi erogati nelle pertinenze di servizio delle reti autostradali"*, prorogando al 31 dicembre 2023 il termine per la conclusione del procedimento;
- VISTA** la delibera n. 200/2023 del 21 dicembre 2023, con la quale, rilevata la necessità di svolgere le pertinenti valutazioni sugli elementi istruttori acquisiti, è stato prorogato al 30 giugno 2024 il termine per la conclusione del procedimento avviato con la citata delibera n. 16/2023;
- VISTA** la delibera n. 91/2024 del 26 giugno 2024, con la quale l'Autorità ha ritenuto opportuno, tra l'altro, alla luce delle esigenze istruttorie e di consultazione dei soggetti interessati, prorogare il termine per la conclusione del procedimento avviato con la delibera n. 16/2023, per le misure afferenti al sistema di calcolo del rimborso del pedaggio in presenza di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura e relative modalità di erogazione, al 31 marzo 2025;
- VISTA** la delibera n. 132/2024 del 26 settembre 2024, con la quale l'Autorità ha approvato le *"Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali e dei gestori dei servizi erogati nelle pertinenze di servizio delle reti autostradali"* (Allegato "A");
- VISTA** la delibera n. 49/2025 del 19 marzo 2025, con cui l'Autorità ha indetto una consultazione pubblica sullo schema di atto di regolazione recante *"Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali e dei gestori dei servizi erogati nelle pertinenze di servizio delle reti autostradali. Misure*

afferenti al rimborso del pedaggio in presenza di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura", prorogando al 31 luglio 2025 il termine per la conclusione del procedimento;

VISTI i contributi pervenuti in esito alla indetta consultazione da parte di 21 concessionari autostradali, 9 associazioni dei consumatori, 2 associazioni di categoria e 2 altri soggetti, pubblicati, nella loro versione non riservata, sul sito *web* istituzionale dell'Autorità, nonché gli esiti dell'audizione innanzi all'Autorità, tenutasi in data 28 maggio 2025;

VISTA la delibera n. 122/2025 del 24 luglio 2025, con la quale l'Autorità ha ritenuto necessario, alla luce delle esigenze istruttorie, prorogare al 14 novembre 2025 il termine per la conclusione del procedimento avviato con la delibera n. 16/2023, relativamente alle misure afferenti al sistema di calcolo del rimborso del pedaggio in presenza di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura e relative modalità di erogazione;

VISTA la delibera n. 160/2025 del 3 ottobre 2025, con cui l'Autorità ha indetto una nuova consultazione pubblica sullo schema di atto di regolazione recante *"Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali e dei gestori dei servizi erogati nelle pertinenze di servizio delle reti autostradali. Misure afferenti al rimborso del pedaggio in presenza di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura"*, fissando il termine per l'invio di osservazioni e proposte al 28 ottobre 2025;

VISTE la richiesta del 27 ottobre 2025, con nota prot. ART 87455/2025, dell'Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (AISCAT), di proroga del termine fissato per la consultazione e la relativa risposta dell'Autorità in data 28 ottobre 2025, con nota prot. 87718/2025;

VISTI i contributi pervenuti in esito alla indetta consultazione da parte di 23 concessionari autostradali, 5 associazioni dell'utenza e 2 altri soggetti, pervenuti entro il termine previsto, e pubblicati, nella loro versione non riservata, sul sito *web* istituzionale dell'Autorità;

VISTA la delibera n. 196/2025 del 13 novembre 2025, con la quale, in relazione, tra l'altro, alla numerosità e la complessità dei suddetti contributi, ricevuti nell'ambito della consultazione, caratterizzati da un elevato grado di dettaglio tecnico, l'Autorità ha ritenuto necessario, al fine di completare le pertinenti valutazioni sugli elementi istruttori acquisiti, prorogare al 2 dicembre 2025 il termine per la conclusione del procedimento avviato con la delibera n. 16/2023, relativamente alle misure afferenti al sistema di calcolo del rimborso del pedaggio in presenza di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura e relative modalità di erogazione;

VISTA	la relazione istruttoria predisposta in merito dai competenti Uffici dell’Autorità;
VISTA	la relazione di analisi di impatto della regolazione redatta dal competente Ufficio dell’Autorità ai sensi del Regolamento AIR-VIR;
RILEVATO	che gli esiti della consultazione pubblica hanno fatto emergere l’esigenza di introdurre alcune specificazioni e riformulazioni nell’ambito delle misure proposte;
RITENUTO	opportuno, in considerazione degli indicati esiti della consultazione pubblica ed anche alla luce degli ulteriori approfondimenti svolti dagli Uffici, con specifico riguardo, tra l’altro, agli eventi di blocco del traffico, introdurre, in particolare, riformulazioni, esplicitazioni e precisazioni, come più nel dettaglio illustrato nella relazione istruttoria, in merito: alle definizioni, all’individuazione dei presupposti del diritto al rimborso e al relativo meccanismo di calcolo, nonché alle modalità di erogazione;
RITENUTO	pertanto opportuno confermare il quadro regolatorio posto in consultazione con la delibera n. 160/2025, come specificato a seguito delle esplicitazioni e precisazioni, nonché delle riformulazioni, indicate, e di approvare, quindi, l’atto di regolazione, conseguentemente perfezionato, relativo alle <i>“Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali e dei gestori dei servizi erogati nelle pertinenze di servizio delle reti autostradali. Misure afferenti al rimborso del pedaggio in presenza di limitazioni all’utilizzo dell’infrastruttura”</i> , introducendo, a tal fine, nell’Allegato “A” alla delibera n. 132/2024, le Misure 8-bis, 8-ter e il relativo Annesso 1, e apportando le conseguenti puntuali modifiche alle Misure 2, 3, 4, 5, 8 e 14 del medesimo allegato;
CONSIDERATI	altresì il carattere innovativo delle Misure afferenti al rimborso del pedaggio in presenza di limitazioni all’utilizzo dell’infrastruttura, la molteplicità dei soggetti coinvolti nell’applicazione del meccanismo, nonché l’esigenza, emersa in consultazione, di prevedere un periodo di prima applicazione del nuovo sistema per meglio valutarne gli impatti, affiancato all’istituzione di un tavolo tecnico per l’individuazione di eventuali correttivi e affinamenti;
RITENUTO	di tenere conto delle peculiarità descritte al precedente alinea, tramite: - una rimodulazione delle tempistiche di attuazione previste per le misure afferenti al rimborso; - la previsione di una fase di prima applicazione, da concludersi entro il 31 dicembre 2027, al termine della quale l’Autorità, sulla base dei dati richiesti e resi disponibili dai concessionari, nonché di incontri tecnici convocati a cadenza periodica dai competenti Uffici, con il coinvolgimento degli Enti concedenti, potrà procedere ad una rimodulazione delle Misure di

regolazione, sulla base delle evidenze acquisite circa gli effetti delle stesse, previa verifica di impatto della regolazione;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, a conclusione del procedimento avviato con la delibera n. 16/2023, l'atto di regolazione relativo alle *"Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali e dei gestori dei servizi erogati nelle pertinenze di servizio delle reti autostradali. Misure afferenti al rimborso del pedaggio in presenza di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura"*, introducendo, a tal fine, nell'Allegato "A" alla delibera n. 132/2024, le Misure 8-bis e 8-ter e il relativo Annesso 1, e apportando le conseguenti puntuali modifiche alle Misure 2, 3, 4, 5, 8 e 14 del medesimo allegato, come risultanti dall'Allegato "A" alla presente delibera, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2. le misure di regolazione di cui al presente provvedimento sono soggette alla verifica di impatto della regolazione di cui alla delibera dell'Autorità n. 54/2021 del 22 aprile 2021, da concludersi entro il 31 luglio 2027; il responsabile della verifica di impatto della regolazione è la dott.ssa Cinzia Rovesti, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, telefono 011 19212521;
3. l'Allegato "A" alla presente delibera e l'Annesso 1, di cui al punto 1, la relazione istruttoria e la relazione di analisi di impatto della regolazione sono pubblicati sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 2 dicembre 2025

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)